

suva



Assicurazione per imprenditori

Regole di classificazione
Valide dal 1° gennaio 2025

**Regolamento del
Consiglio della Suva del
14 novembre 2014
concernente le regole
di classificazione
dell'assicurazione per
imprenditori (ultima revisione
il 14 giugno 2024)**

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione 4

Capitolo 2: Tariffa dei premi e premi 4

Capitolo 3: Comunità di rischio, tasso base e riserve 4

Capitolo 4: Attribuzione delle persone alle comunità di rischio 5

Capitolo 5: Determinazione dei premi e supplemento per le spese amministrative 5

Capitolo 6: Guadagno assicurato 6

Capitolo 7: Riduzione per indennità giornaliera differita 6

Capitolo 8: Disposizione transitoria ed entrata in vigore 7

Allegati

1. Struttura delle classi 8
2. Tariffa base dell'assicurazione per imprenditori 10

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Scopo

Le regole di classificazione costituiscono la base per la determinazione dei premi ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in combinato disposto con l'art. 139 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

Art. 2 Campo di applicazione

Le regole di classificazione si applicano ai lavoratori indipendenti che operano nei rami professionali indicati all'art. 66 cpv. 1 LAINF, e ai familiari con cui essi collaborano.

Capitolo 2: Tariffa dei premi e premi

Art. 3 Tariffa dei premi

Le presenti regole di classificazione costituiscono la tariffa dei premi ai sensi dell'art. 63 cpv. 5 lett. a e d LAINF.

Art. 4 Premio netto

Il premio netto è quella parte del premio che serve a finanziare le prestazioni assicurative passate e future. Nel premio netto è inclusa la riserva prescritta dalla legge. Il premio netto vale complessivamente

sia per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sia per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali.

Art. 5 Premio lordo

Il premio lordo è composto dal premio netto e dal supplemento per le spese amministrative.

Art. 6 Premio minimo

Il premio minimo è di 540 franchi l'anno, compreso il supplemento per le spese amministrative.

Capitolo 3: Comunità di rischio, tasso base e riserve

Art. 7 Comunità di rischio

¹ Le comunità di rischio si articolano in classi.

² Le classi sono comunità di rischio che riuniscono attività affini e con un rischio di infortuni simile al fine della determinazione dei premi. Esse coincidono di regola con le classi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali.

³ A ogni classe è attribuito un tasso base. Ogni tasso base corrisponde a un tasso netto nella tariffa base dell'assicurazione per imprenditori.

Art. 8 Tasso base

Il tasso base viene determinato in modo da garantire che le entrate derivanti dai premi netti siano sufficienti a coprire le spese per le prestazioni assicurative.

Art. 8a Riserva per oscillazioni di valore e riserva di compensazione¹

¹ Le eccedenze provenienti dalla riserva per oscillazioni di valore possono essere assegnate agli accantonamenti per future indennità di rincaro.

² Se la riserva per oscillazioni di valore e la riserva di compensazione del conto redditi di capitale superano i valori limite definiti dal Consiglio della Suva e l'eccedenza ha assunto dimensioni considerevoli, una parte di questa eccedenza può essere ridotta sotto forma di deduzione straordinaria. Tale deduzione consiste in una percentuale del tasso di premio netto corrispondente alla classificazione. In caso di riduzione per indennità giornaliera differita (art. 13), la deduzione sarà ridotta proporzionalmente alla riduzione.²

³ La riduzione straordinaria delle eccedenze provenienti dalle riserve per oscillazioni di valore e dalle riserve di compensazione del conto redditi di capitale non può ammontare complessivamente,

in un anno, a più del 30 per cento del premio netto della comunità di rischio.³

Capitolo 4: Attribuzione delle persone alle comunità di rischio

Art. 9

L'attribuzione di una persona alle classi avviene in base all'attività lavorativa svolta. Di regola sono determinanti le caratteristiche o gli insiemi di caratteristiche che contraddistinguono la parte preponderante dell'attività.

Capitolo 5: Determinazione dei premi e supplemento per le spese amministrative

Art. 10 Determinazione dei premi

¹ La persona assicurata viene classificata secondo il tasso base o secondo il tasso misto risultante dai tassi base di due o più classi.

² In caso di fattori che aumentano o diminuiscono il rischio vengono applicati supplementi o riduzioni. Le esperienze di rischio individuali della persona assicurata sono valutate e tariffate

¹ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 7 giugno 2019

² Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 17 novembre 2023

³ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 14 giugno 2024

secondo il sistema bonus-malus. La Direzione emana apposite regole.

- ³ Il tasso di premio netto della persona assicurata non supera mai di oltre il 100 per cento (14 gradi) il tasso base determinante e non è mai inferiore ad esso di oltre il 50 per cento (14 gradi).
- ⁴ Il tasso di premio netto resta invariato per la durata convenuta dell'assicurazione.

Art. 11 Supplemento per le spese amministrative

- ¹ Il supplemento per le spese amministrative è determinato in percentuale dei premi netti.
- ² Il supplemento per le spese amministrative è calcolato in modo da coprire gli oneri ordinari per la gestione dell'assicurazione infortuni.
- ³ Il supplemento per le spese amministrative è pari al 26 per cento.⁴
- ⁴ Il supplemento per le spese amministrative resta invariato per la durata convenuta dell'assicurazione.

Capitolo 6: Guadagno assicurato

Art. 12

- ¹ Il guadagno massimo assicurato corrisponde all'importo massimo del gua-

dagno assicurato ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OAINF.

- ² Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a tempo pieno, il guadagno minimo assicurato è pari al 45 per cento e per i familiari con cui essi collaborano al 30 per cento dell'importo massimo del guadagno assicurato (art. 138 OAINF).⁵
- ³ Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a tempo parziale l'importo è ridotto in proporzione fino al 20 per cento del guadagno minimo assicurato.

Capitolo 7: Riduzione per indennità giornaliera differita

Art. 13

La persona assicurata sceglie se farsi versare l'indennità giornaliera dal 3°, dal 15° o dal 30° giorno dalla data dell'infortunio. Scegliendo un versamento a partire dal 15° giorno si applica una riduzione del 20 per cento sul premio annuale, con un versamento a partire dal 30° giorno la riduzione è del 40 per cento.

⁴ Secondo la decisione del Consiglio della Suva del 16 giugno 2023

⁵ Versione in base alla modifica dell'OAINF in vigore dal 1° gennaio 2016

Capitolo 8: Disposizione transitoria ed entrata in vigore

Art. 14

¹ I contratti stipulati secondo la precedente regolamentazione rimangono invariati.

² Le regole di classificazione entrano in vigore il 1° aprile 2015.

Allegati

1. Struttura delle classi
2. Tariffa base dell'assicurazione per imprenditori

Lucerna, 14 giugno 2024

Per il Consiglio della Suva:

Il presidente: Gabriele Gendotti

Il segretario generale: Marc Epelbaum

Struttura delle classi

Allegato 1 alle regole di classificazione dell'assicurazione per imprenditori

Classe	Settore/attività
02A	Cemento, fabbricazione di prodotti
06A	Vetro e ceramica, lavorazione
10M	Metallurgia
11C A	Metalliche, costruzioni (officina)/Apparecchi industriali, costruzione (officina)/Acciaio, grande costruzione (officina)/Avvolgibili e tende (montaggio), con riparazione / Palchi, costruzione (officina)/Maniscalco
11C B	Metallo e apparecchi, costruzioni (montaggio)
13B	Macchine, costruzione (con montaggio e riparazione)/Incisione (con laser)/Lavorazione per asportazione di trucioli come tornitura e fresatura
13D A	Riparazioni auto (officina)/Motocicli, riparazione e vendita/Macchine agricole ed edili, riparazione e vendita/Stazione di servizio con shop
13D B	Biciclette e ciclomotori, riparazione e vendita
13E	Carrozzeria/Lattoneria automobili/Verniciatura automobili/Selleria automobile/Car wrapping/Natanti e aerei, costruzione
15D	Elettrici, apparecchi e macchine/Informazione, tecnica/Medica, tecnica e ottica/Microtecnica/Odontotecnica/Musica, fabbricazione di strumenti/Orologerie e gioiellerie/Ortopedica, tecnica
16B	Ferro, latta e metalli (articoli), fabbricazione
16C	Superfici, trattamento
17S	Segheria, trasformazione del legno grezzo in legname da taglio
18S	Falegnameria
23C	Plastica, lavorazione
24K A	Stampa e media
24K B	Carta, cartone, fogli (lavorazione)
28M A	Decorazione d'interni/Cuoio, lavorazione
28M B	Tessuti, lavorazione e trattamento
32F	Chimico-tecnici, fabbricazione di prodotti

Classe	Settore / attività
36N	Alimentare, produzione
38S	Pietra, scultura e segatura
41A A	Lavori generici (allround), genio civile/Muratura, Muratore/Legno, falegnameria e carpenteria
41A B	Paesaggistica/Giardinieri/Agricoltura
42B	Foreste
44D A	Gessatore/Lavori generici (allround), imprese accessorie dell'edilizia
44D B	Pittore/Palchi, eventi (tecnica)
44E	Coperture di tetti, rivestimenti di facciate
45B	Pavimenti, posa
45D	Pulizia e Facility Services
45G	Termotecnica/Lattoneria edile/Idraulico, impianti/Spazzacamino
45M	Piastrelle (pavimenti e pareti), posa/Isolazione (termica, acustica)/Fumista
47F	Navigazione, ferrovia/Gastronomia
47G	Ferrovia di montagna
49A A	Trasporto di merci/Taxi/Strade, pulizia e servizio invernale
49A B	Autista (trasporto persone, pesante)/Pompe funebri (compreso trasporto)
50A	Aviazione (compresa la manutenzione)
52A	Commerciali (essenzialmente ufficio, trasporto escluso)/Vendita nel negozio (oltre attività Suva)
52D	Riciclaggio
55A	Energia, produzione e distribuzione
55D	Installazioni e reti (fotovoltaico incluso), costruzione
60F	Ufficio commerciale
62B	Architetto/Ingegnere/Direzione e gestione, edilizia/Formazioni (oltre attività Suva)
70C	Personale, prestito (amministrazione)
71A	Istituti sociali (amministrazione)

Tariffa base AFI

Allegato 2 alle regole di classificazione dell'assicurazione per imprenditori

Grado	Tasso di premio netto in %	Tasso di premio lordo in %	Grado	Tasso di premio netto in %	Tasso di premio lordo in %
90	1,5380	1,9379	120	6,6500	8,3790
91	1,6150	2,0349	121	6,9800	8,7948
92	1,6950	2,1357	122	7,3300	9,2358
93	1,7800	2,2428	123	7,6900	9,6894
94	1,8690	2,3549	124	8,0800	10,1808
95	1,9630	2,4734	125	8,4800	10,6848
96	2,0610	2,5969	126	8,9100	11,2266
97	2,1640	2,7266	127	9,3500	11,7810
98	2,2720	2,8627	128	9,8200	12,3732
99	2,3860	3,0064	129	10,3100	12,9906
100	2,5050	3,1563	130	10,8300	13,6458
101	2,6300	3,3138	131	11,3700	14,3262
102	2,7600	3,4776	132	11,9400	15,0444
103	2,9000	3,6540	133	12,5300	15,7878
104	3,0400	3,8304	134	13,1600	16,5816
105	3,2000	4,0320	135	13,8200	17,4132
106	3,3600	4,2336	136	14,5100	18,2826
107	3,5200	4,4352	137	15,2300	19,1898
108	3,7000	4,6620	138	15,9900	20,1474
109	3,8900	4,9014	139	16,7900	21,1554
110	4,0800	5,1408	140	17,6300	22,2138
111	4,2800	5,3928	141	18,5200	23,3352
112	4,5000	5,6700	142	19,4400	24,4944
113	4,7200	5,9472	143	20,4100	25,7166
114	4,9600	6,2496	144	21,4300	27,0018
115	5,2100	6,5646	145	22,5100	28,3626
116	5,4700	6,8922	146	23,6300	29,7738
117	5,7400	7,2324	147	24,8100	31,2606
118	6,0300	7,5978	148	26,0500	32,8230
119	6,3300	7,9758	149	27,3600	34,4736

Il modello Suva I quattro pilastri



La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.



Le eccedenze della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.



La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio della Suva. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.



La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna

Tel. 058 411 12 12

www.suva.ch/2997-25.i

Edizione: gennaio 2025

Codice

2997-25.i (disponibile solo in formato PDF)